

Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.47

Del Reg.

Data 20.03.2019

COPIA

OGGETTO: Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - art. 16 Legge Regionale n. 56/1980 - Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 30/10/2000. Presa d'atto dell'adeguamento della Tavola n. 19 del P.R.G. a seguito delle sentenze TAR n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 06337/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 03611 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 08086/2016 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.) e della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21.08.2015.

L'anno **Due miladiciannove** il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **17,30** nella **Sede Comunale**, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Vito PARISI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:

		Presenti	Assenti	
Vito	PARISI	Si		Sindaco
Nicola	PICCENNA	Si		Vice Sindaco
Romana Maria	LIPPOLIS		Si	Assessore
Filomena	PARADISO	Si		Assessore
Emiliana	BITETTI	Si		Assessore
Domenico	GIGANTE	Si		Assessore

Partecipa il Segretario Generale Reggente **dott. ssa Maria Costantina IEVA** che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sulla pratica in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità:

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

SOGGETTO PROPONENTE: Sindaco. Vito Parisi

PROPOSTA: Cron. n. _____ del 19.03.2019

ISTRUTTORIA: Responsabile Area VI – UTC: arch. Cosimo Venneri;

OGGETTO: Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - art. 16 Legge Regionale n. 56/1980 - Presa d'atto dell'adeguamento della Tavola n. 19 del P.R.G. a seguito delle sentenze TAR n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 06337/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 03611 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 08086/2016 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.) e della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21.08.2015.

Premesso:

- **Che** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1606 del 05/11/2001, pubblicata sul B.U.R.P. n. 2 del 08/01/2002 e sulla G.U.R.I. n. 296 del 21/12/2001, la Regione Puglia approvò il Piano Regolatore Generale del Comune di Ginosa;
- **Che** con sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce – Sezione Terza n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.) veniva disposto:
 - 1) L'annullamento del Permesso di costruire n. 99 del 25/10/2011 rilasciato dal responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa;
 - 2) L'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 - 3) L'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale di Ginosa n. 113 del 12/12/2000 ad oggetto "P.R.G.-Art. 16 L.R. n. 56/80 - Presa d'atto della delibera G.R. n. 1389 del 30.10.2000." e della tavola n. 19 ad essa allegata;
 - 4) L'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1606 del 05/11/2001;
 - 5) L'annullamento della relazione dell'UTC del Comune di Ginosa del 19/10/2011;
- **Che** la suddetta decisione del TAR Puglia-Lecce, veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza 6337/2014 della Sezione Quarta, confermava quanto già deciso dal TAR Puglia-Lecce con la sentenza su citata;
- **Che** nella sentenza n.6337/2014 del Consiglio di Stato si legge, fra l'altro, che "...non v'è dubbio che la delibera di C.C. n. 113/2000 abbia modificato il contenuto originario di quanto trasmesso alla Regione e da questa valutato con la delibera n. 1389/2000.
*E' ben vero che era stata prescritta la graficizzazione sulle tavole di PRG delle previsioni di viabilità e parcheggi; ma è pur vero che, una volta che il Comune, ponendo in essere tale attività, si era avveduto che si perveniva ad un risultato prescrittivo nella sostanza difforme rispetto a quello (pur dubbio) evincibile in origine, e sul quale si era "concentrata" la detta delibera regionale, avrebbe dovuto controdedurre, stimolando l'amministrazione a pronunciarsi sul testo del piano "corretto" modificando la postilla apposta alla tavola n. 19.
La circostanza che poi sia intervenuta la delibera della Giunta Regionale n. 1606/2001 e che la stessa si sia limitata ad approvare definitivamente il PRG non avvedendosi della modifica postuma alla propria prescrizione (modifica, lo si ripete, di natura sostanziale) non "sana" la irregolarità.
Irregolarità, lo si ripete, dall'avere introdotto una modifica sostanziale rispetto al testo approvato con prescrizioni, in prima battuta, dalla Giunta, e senza che con quest'ultima fosse stata avviata alcuna interlocuzione".*
- **Che** la suddetta Sentenza del C.d.S. n. 6337/2014, veniva impugnata mediante ricorso per revocazione n. 886/2015 Reg. Gen. da parte dei Sig. T.R. e D.R.;

- **Che**, riassumendo per chiarezza espositiva, il Comune di Ginosa, in sede di predisposizione delle tavole grafiche del P.R.G., alla tavola n. 19, indicante le zone B3 di completamento, modificando la postilla inerente le previsioni di parcheggio e quelle di viabilità, ha di fatto creato una situazione contraddittoria;
- **Che** tale contraddizione si è concretizzata:
 - A- Rappresentando graficamente nella Tavola n. 19 tutte le zone B3, le aree a parcheggio e quelle a viabilità così come avrebbero dovuto svilupparsi a seguito dell'approvazione definitiva del P.R.G. e secondo le norme dello stesso P.R.G., senza tener conto delle previsioni di parcheggio e viabilità previste dal previgente Piano Quadro per le zone B.1-B.2-B.3;
 - B- Inserendo alla medesima Tavola n. 19 la seguente postilla: *"Per le zone "B" al fine di evitare difficoltà interpretative potenzialmente rilevabili a seguito della sovrapposizione del regime previsionale dello studio esecutivo del P.Q. rispetto alla pianificazione di P.R.G., hanno validità le indicazioni di viabilità e parcheggi dei P.P. di L. vigenti (già riportati in tavola) e ad di fuori di essi quelle del P.R.G. (come da Del. C.C. N. 113/2000) in sostituzione di quella riportata sulla medesima Tavola 19 in sede di adozione e di seguito riportata: "Per le zone B.1-B.2-B.3 valgono le previsioni di viabilità e parcheggi contenuti nello "studio esecutivo delle maglie a2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F." (Del. C.C. n. 56 e 57 del 28/6/79), nonché i piani di lottizzazione già approvati dal P.di F. e le opere urbanizzative già programmate dall'A.C.".*
- **Che** in tal modo, quindi, si è creata, una difficoltà interpretativa sul piano giuridico ed urbanistico, su quale strumento urbanistico rispettare nella Tavola 19, per le zone B3, per le aree a parcheggio e per la viabilità, se quanto disposto dal P.R.G. in fase di approvazione o le previsioni di viabilità e parcheggi contenute nel cd. Piano Quadro (P.Q.);
- **Che** di tale contraddizione si sono avveduti la Regione Puglia ed il Comitato Urbanistico Regionale (CUR), i quali con la delibera di Giunta Regionale n. 1389/2000, hanno chiesto i chiarimenti necessari al Comune di Ginosa, al fine di assicurare una corretta applicazione dello strumento urbanistico: *"Per le zone ... B3 è vigente uno "Studio Esecutivo delle maglie A 2-1, A2-2, A/1, A3-1, A3-4 del P. di F." ", ovvero, come detto, del citato Piano Quadro, - "nonché i vari Piani Attuativi (P.d.L.). Alla tav. 19 del P.R.G. viene prescritto che le previsioni di viabilità e parcheggi dello "Studio Esecutivo" nonché dei Piani di Lottizzazione vigenti continuano ad avere efficacia, realizzando quindi una sovrapposizione del loro regime alle previsioni pianificatorie del P.R.G.." "E' invece necessario che tali previsioni risultino evidenti e palesi negli elaborati scritto-grafici costituenti il P.R.G. stesso facendo rilevare la congruità di tali previsioni con l'intero corpo normativo-previsionale del P.R.G. "(dalla DGR n. 1389/2000).;*
- **Che** il Comune di Ginosa con la delibera di Consiglio Comunale n. 113/2000, in merito a tale richiesta ha specificato che: *"3) per le zone "B" del punto 4.2 della relazione-parere del C.U.R., al fine di evitare difficoltà interpretative potenzialmente rilevabili a seguito della sovrapposizione del regime previsionale dello studio esecutivo del P.Q. rispetto alla pianificazione del P.R.G., hanno validità le indicazioni di viabilità e parcheggi dei P. di L. vigenti e al di fuori di essi quelle del P.R.G.".*

Evidenziato quindi, che prima il Tar-Lecce con la sentenza n. 983/2014 e poi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6337/2014, hanno sancito l'illegittimità della delibera di Consiglio Comunale n. 113/2000 rispetto a tale specifico aspetto, in considerazione del fatto che nella prima fase del procedimento amministrativo di approvazione del PRG il Comune di Ginosa, negli atti trasmessi alla Regione e sui quali la Regione si è espressa con DGR n. 1389/2000, aveva inteso quale disciplina applicabile alle zone "B.3" le previsioni del Piano Quadro (P.Q.), sulla base della postilla riportata sulla tav. n. 19 che testualmente recita: *"Per le zone B.1-B.2-B.3 valgono le previsioni di viabilità e parcheggi contenuti nello "studio esecutivo delle maglie a2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F." (del. C.C. n. 56 e 57 del 28/06/79), nonché i piani di lottizzazione già approvati dal P.di F. e le opere urbanizzative già programmate dall'A.C.".* mentre nella seconda fase, cioè con la

D.C.C. n. 113/2000, ha ritenuto che le aree "B3", a parcheggio ed a viabilità della Tavola 19 del P.R.G. al di fuori dei Piani di Lottizzazione (P. di L.) approvati, dovessero essere disciplinate dalle nuove norme di PRG.

Considerato che tale modifica sostanziale, che il Consiglio di Stato nella sentenza n.6337/2014 ha definito *"una grave deviazione procedimentale" considerando "illegittimo che "passaggi intermedi" della fase di approvazione venissero utilizzati dai comuni per inserire prescrizioni "innovative" rispetto al testo oggetto di adozione"*, avrebbe dovuto essere approvata nel rispetto del contraddittorio e del procedimento amministrativo di approvazione del P.R.G., così come previsto dalla legge regionale della Puglia n. 56/1980 ;

Preso atto che, con l'annullamento della D.C.C. n. 113/2000 e della DGR n. 1606/2001, il procedimento viene cristallizzato alla fase ex art.16 L.R. n. 56/1980 comma 11 di approvazione con prescrizioni e modifiche da parte della Regione del PRG, di cui alla DGR n. 1389/2000;

Rilevato che ciò determina una sopravvenuta lacuna dello strumento urbanistico generale vigente (PRG), che obbliga l'Amministrazione Comunale a provvedere alla doverosa integrazione della pianificazione territoriale;

Considerato al riguardo, che il Comune ha l'obbligo di pianificare l'intero territorio comunale per cui, se come nel caso in specie, una parte del territorio comunale viene a trovarsi priva di pianificazione, grava sul Comune l'onere di provvedere alla integrazione dello strumento urbanistico per le zone "B" interessate dal provvedimento di annullamento, e pertanto l'Amministrazione Comunale è certamente legittimata a rinnovare il segmento procedimentale in concreto annullato, conformandosi a quanto deciso dalle sentenze T.A.R. e C.D.S. su richiamate;

Ritenuto pertanto che vi è senz'altro un interesse pubblico preminente ad emendare con urgenza i vizi del segmento di procedimento di pianificazione censurato dal T.A.R., tenuto conto del succitato obbligo giuridico gravante sull'Amministrazione Comunale di dotarsi di uno strumento urbanistico generale esteso all'intero territorio comunale, che dia certezza ai cittadini sulla effettiva destinazione urbanistica di tutte le aree ivi comprese e che occorre quindi riprendere il predetto procedimento dalla DGR n. 1389/2000, approvando una nuova Delibera consiliare che ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R.31/05/1980 n. 56, preveda l'adeguamento e/o le controdeduzioni alle prescrizioni regionali;

Dato atto che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri consiliari, n. 70 del 21/08/2015 si deliberava quanto segue:

- 1) Di prendere atto e fare proprio quanto stabilito dalla Regione Puglia con la deliberazione della G.R. n. 1389 del 30/10/2000 e relativa Relazione-parere del CUR allegata e parte integrante della stessa;
- 2) Di condividere e fare proprie le osservazioni, prescrizioni e modifiche contenute nella Relazione-parere parte integrante della D.G.R. n. 1389 del 30/10/2000 di approvazione del P.R.G. del Comune di Ginosa. ad eccezione di quanto previsto alla pag. 8 punto 4.3 relativamente ai comparti 7 e 8 delle zone "C" del P.R.G.;
- 3) Di stabilire che per i comparti 7 e 8, conformemente a quanto previsto nel parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (I.R.F.) n. 3794 del 3/11/1999, gli indici urbanistici risulteranno i seguenti:
I.F.F.: 1mc/mq; R.C.: 25%; indice di Piantumazione : 150 alberi/Ha. Gli interventi edilizi di nuova edificazione in tali aree non dovranno prevedere volumi interrati;
- 4) Di stabilire che per le zone "B" del punto 4.2 della relazione-parere del C.U.R., hanno validità le indicazioni di viabilità e parcheggi dei Piani di Lottizzazione vigenti e al di fuori di essi quelle del regime previsionale dello studio esecutivo del Piano Quadro;
- 5) Di correggere il refuso dattilografico rilevato nell'art. 21 a pag.46 della N.T.A. del P.R.G. acclarando in mq. 600 la superficie del lotto minimo nelle zone C1;

- 6) Di demandare alla Giunta Comunale l'adempimento dell'affidamento dell'incarico professionale per la compilazione degli elaborati grafici adeguati alle stesse prescrizioni così come precisato al punto "5.9" della Relazione-parere allegata alla D.G.R. n. 1389 del 30/10/2000;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980;
- 8) Di demandare al responsabile del VII Settore-Urbanistica gli adempimenti consequenziali al presente atto;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto altresì che la suddetta deliberazione del C.S. n. 70/2015 del 21/08/2015, veniva trasmessa alla Regione Puglia-Servizio Urbanistico in data 28/08/2015 con nota prot. n. 0021562;

Rilevato che con Sentenza del TAR Puglia-Lecce sezione terza, n. 533 del 18/03/2016 veniva respinto il ricorso dei sigg. T.R e D.R. per l'annullamento della succitata Deliberazione del C.S. n. 70 del 21/08/2016 e che tale sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato con successiva Sentenza n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 08086/2016 Reg. Ric.) e pertanto l'impugnata deliberazione commissariale resta perfettamente valida ed efficace;

Rilevato altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.) veniva rigettato il ricorso per revocazione della citata sentenza del Consiglio di Stato-Sezione quarta, n. 6337 del 22/12/2014;

Visti gli elaborati grafici adeguati alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21/08/2015 e precisamente la **Tavola 19.A** redatta dall'U.T.C., adeguata alle prescrizioni della D.G.R. n. 1389 del 30/10/2000 e della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21.08.2015;

Vista la nota della Regione Puglia-Sezione Urbanistica-S.U.R. n. AOO_079/PROT. del 03/10/2017-0006895 con i relativi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 30/10/2000, di approvazione con prescrizioni e modifiche del P.R.G. di Ginosa;

Visto l'art. 16 comma 11 della legge regionale n. 56/1980;

Ritenuto di dover prendere atto e fare propri i contenuti della Deliberazione della G.R. n. 1389/2000 con allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) del 20/10/2000, della su richiamata Deliberazione del C.S. n. 70/2015 e degli elaborati grafici adeguati agli succitati provvedimenti e costituiti dalla **Tavola 19.A** redatta dall'U.T.C., adeguata alle prescrizioni della D.G.R. n. 1389 del 30/10/2000 e della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21.08.2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le sentenze del Tar-Lecce n.9831/2014, del Consiglio di Stato n. 6337/2014 TAR n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.), del Consiglio di Stato n. 06337/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 03611 Reg. Ric.), del Consiglio di Stato n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 08086/2016 Reg. Ric.), del Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.);

Considerato che le citate sentenze del TAR Puglia-Lecce e del Consiglio di Stato riguardano solo ed esclusivamente una particolare porzione del territorio comunale e precisamente la zona "B3-Esistente di Completamento", del Piano Regolatore Generale Comunale e che non riguardano in alcun modo le altre zone omogenee del territorio comunale, per le quali lo strumento urbanistico generale resta valido;

Dato atto che il P.R.G., nelle altre zone omogenee diverse dalla zona "B3", ha avuto regolare attuazione, secondo le norme vigenti, così come prescritte dalla Regione Puglia;

Visto il parere pro-veritate datato 27/07/2015 dell'avv. Pietro Quinto da Lecce sulla vicenda inerente il P.R.G. di Ginosa, appositamente incaricato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 09 del 05/06/2015, secondo il quale "...omissis....In conformità alle regole processuali amministrative, l'effetto caducatorio connesso alle sentenze dei Giudici Amministrativi non si estende all'intero PRG, ma incide solo sulla porzione specificamente oggetto del giudizio. Tale porzione può essere ragionevolmente individuata nelle aree tipizzate come B3 specificamente rappresentate nella tavola n. 19(come detto, anch'essa oggetto di annullamento), che siano al contempo interessate da una previsione di viabilità o parcheggio pubblico riveniente dal Piano Quadro....omissis;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Per quanto in premessa riportato,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di prendere atto** dell'adeguamento della Tavola n. 19 del PRG redatta ad opera dell'UTC e denominata Tavola 19.A, in conformità alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21/08/2015;
2. **Di specificare**, ove occorra, che le citate sentenze del TAR Puglia-Lecce e del Consiglio di Stato in premessa riportate, riguardano solo ed esclusivamente la porzione del territorio comunale "B3-Esistente di Completamento" del Piano Regolatore Generale, di cui alla tavola n. 19, limitatamente alle aree interessate da previsione di viabilità e parcheggio secondo il Piano Quadro e che non riguardano in alcun modo le altre zone omogenee del territorio comunale, per le quali lo strumento urbanistico generale risulta valido ed efficace fin dalla originaria approvazione definitiva;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980;
4. **Di demandare** al responsabile dell'Area VI-UTC del Comune di Ginosa, tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

SOGGETTO PROPONENTE: Sindaco. Vito Parisi

PROPOSTA: Cron. n. _____ del 19.03.2019

ISTRUTTORIA: Responsabile Area VI – UTC: arch. Cosimo Venneri;

OGGETTO: Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - art. 16 Legge Regionale n. 56/1980 - Presa d'atto dell'adeguamento della Tavola n. 19 del P.R.G. a seguito delle sentenze TAR n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 06337/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 03611 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 08086/2016 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.) e della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21.08.2015.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.


REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

19 MAR 2019

Ginosa, _____

IL RESPONSABILE AREA VI-UTC

(Arch. Cosimo VENNARI)




REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole

Ginosa, 18/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

(dott.ssa Maria Costantina IEVA)



LEGENDA	
1	AREE DESTINATE ALL'USO AGRICOLO
2	AREE DESTINATE ALL'USO INDUSTRIALE
3	AREE DESTINATE ALL'USO RESIDENZIALE
4	AREE DESTINATE ALL'USO TURISTICO
5	AREE DESTINATE ALL'USO SCOLASTICO
6	AREE DESTINATE ALL'USO SANITARIO
7	AREE DESTINATE ALL'USO CULTURALE
8	AREE DESTINATE ALL'USO RELIGIOSO
9	AREE DESTINATE ALL'USO SPORTIVO
10	AREE DESTINATE ALL'USO DIVERISIVO
11	AREE DESTINATE ALL'USO COMERCIALE
12	AREE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO
13	AREE DESTINATE ALL'USO PRIVATO
14	AREE DESTINATE ALL'USO MISTO
15	AREE DESTINATE ALL'USO NON SPECIFICATO

La presente tavola rappresenta il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Ginosa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/12/1998.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Vito Parisi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to dott. ssa Maria Costantina Ieva

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 22.03.2019
per restarvi per 15 gg. consecutivi ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari con
nota prot.n. 8573 del 22.03.2019..

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 09 facciate ed è copia conforme all'originale
da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li **22 MAR. 2019**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli

LB-4

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

- **CHE** la presente deliberazione:

☒ è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 22.03.2019 al n. _____

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.03.2019

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli